

«PER UNA POLITICA CLIMATICA SOCIALE FINANZIATA IN MODO FISCALMENTE EQUO (INIZIATIVA PER IL FUTURO)»



Pubblicata nel Foglio federale il 16.08.2022.

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 129a² Imposta per il futuro

- ¹ La Confederazione riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni delle persone fisiche al fine di costruire e preservare un futuro che meriti di essere vissuto.
- ² La Confederazione e i Cantoni impiegano il gettito fiscale lordo dell'imposta per combattere la crisi climatica in modo socialmente equo e per apportare all'economia nel suo complesso la trasformazione necessaria a tal fine.
- ³ I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Il gettito fiscale lordo dell'imposta è attribuito in ragione di due terzi alla Confederazione e di un terzo ai Cantoni. La competenza dei Cantoni di riscuotere un'imposta sulle successioni e sulle donazioni rimane invariata.
- ⁴ L'aliquota d'imposta è del 50 per cento. È esentata dall'imposta una franchigia unica di 50 milioni di franchi sull'importo complessivo della successione e di tutte le donazioni. L'imposizione avviene non appena la franchigia è superata.
- ⁵ Il Consiglio federale adegua periodicamente la franchigia al rincaro.

Art. 197, n. 15³

15. *Disposizione transitoria dell'art. 129a (Imposta per il futuro)*

- ¹ La Confederazione e i Cantoni emanano disposizioni d'esecuzione concernenti:
 - a. la prevenzione dell'elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera, all'obbligo di registrare le donazioni e all'eshaustività dell'imposizione;
 - b. l'impiego del gettito fiscale lordo per sostenere la trasformazione ecologica e socialmente equa dell'economia nel suo complesso, in particolare nei settori del lavoro, dell'alloggio e dei servizi pubblici.
- ² Fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 129a da parte del Popolo e dei Cantoni. Le disposizioni d'esecuzione si applicano retroattivamente alle successioni e alle donazioni posteriori all'accettazione dell'articolo 129a.

¹ RS 101
² La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.
³ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.

Cantone:		NPA:			Comune politico:		più informazioni	Controllo (lasciare in bianco)
Nr.	Cognome (proprio pugno e in stampatello)	Nome (proprio pugno e in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)		Indirizzo (via e numero)	Firma autografa		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: **Nicola Siegrist**, Rötelistr. 27, 8006 Zürich, **Mia Jenni**, Felsenweg 3, 5415 Rieden, **Thomas Bruchez**, chemin Frank-Thomas 66, 1223 Cologny, **Mattea Meyer**, Unterrütweg 3, 8400 Winterthur, **Cédric Wermuth**, Rötterstr. 11, 4800 Zofingen, **Katharina Prelicz-Huber**, Hardturmstr. 366, 8005 Zürich, **Julia Steinberger**, Ruelle des Moulins 21, 1260 Nyon, **Léonore Porchet**, Avenue Louis-vulliemin 26, 1005 Lausanne, **Rosalina Müller**, Taminserstr. 50, 7012 Felsberg, **Mathilde Mottet**, Route de Choëx 173, 1871 Choëx, **Leandra Columberg**, Am Wasser 6, 8600 Dübendorf, **Mirjam Hostetmann**, Bünthenmatt 15, 6060 Sarnen, **Yannick Demaria**, Borghetto 14, 6512 Giubiasco, **Noam Schaulin**, Grundweg 8, 4146 Hochwald, **Oliver Daepf**, Maiholzstr. 24, 5630 Muri AG, **Ronja Jansen**, Tschoppenhauerweg 7, 4402 Frenkendorf, **Anja Gada**, Josefstr. 1, 8610 Uster, **Dario Varenì**, Lendikon 56, 8484 Weisslingen, **Léa Dubochet**, Eichenstr. 19, 2562 Port, **Samira Marti**, Curt Goetz-Str. 27, 4102 Binningen, **Samuel Bendahan**, Chemin de Montmeilan 10, 1005 Lausanne, **Laura Alessandra Riget**, Via al fiume 4, 6500 Bellinzona, **Rosmarie Wydler-Wälti**, Oberalpstr. 49, 4054 Basel, **Julia Küng**, Letzistr. 76, 6300 Zug.

Termine per la raccolta delle firme: 16.02.2024

Si attesta che i summenzionati ____ (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato. Il/La funzionario/funzionaria attestatore (firma autografa e qualità ufficiale):

Luogo	Data	Firma autografa	Qualità ufficiale	Bollo ufficiale:

Se volete sostenere la causa di questa iniziativa popolare, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta e spedirla il più presto possibile a: **PS Ticino, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona**
 Non è necessario riempire tutte le righe.